

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 45 del 07.11.2012

Supplemento n. 141

mercoledì, 7 novembre 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO

Statuto. (Approvato dalla Giunta dell'Unione il 17.09.2012).

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Statuto. (Approvato dalla Giunta dell'Unione il 17.09.2012).

INDICE GENERALE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione
- Art. 6 Funzioni fondamentali e servizi associati
- Art. 7 Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi
- Art. 8 Servizi di prossimità
- Art. 9 Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici
- Art. 10 Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate
- Art. 11 Disposizioni organizzative generali

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO- NORME GENERALI

- Art. 12 Organi di governo dell'Unione

CAPO III

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- Art. 13 Composizione del Consiglio
- Art. 13 bis Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 14 Seduta di convalida dei nuovi consiglieri
- Art. 15 Competenze del Consiglio
- Art. 16 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 17 Convocazione
- Art. 18 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 19 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art. 20 Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 21 Gruppi Consiliari
- Art. 22 Commissioni Consiliari

CAPO IV

LA GIUNTA DELL'UNIONE

- Art. 23 Funzioni e compiti

- Art. 24 Composizione
- Art. 25 Funzionamento

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 26 Ruolo attribuzioni e competenze
- Art. 27 Modalità di elezione
- Art. 28 Cessazione dalla carica

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 29 Principi generali
- Art. 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 31 Personale dell'Unione
- Art. 32 Il Segretario dell'Unione
- Art. 33 Il Vicesegretario

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 34 Principi generali
- Art. 35 Finanze dell'Unione Mugello
- Art. 36 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 37 Controllo di gestione
- Art. 38 Rendiconto di gestione
- Art. 39 Revisore dei conti
- Art. 40 Servizio di tesoreria
- Art. 41 Patrimonio

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 42 Durata dell'Unione
- Art. 43 Recesso del Comune
- Art. 44 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 45 Scioglimento
- Art. 46 Effetti adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 47 Modifiche statutarie

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 Successione dell'Unione Mugello alla soppressa Comunità Montana Mugello3
- Art. 49 Atti regolamentari
- Art. 50 Modalità di adeguamento degli organi alla normativa regionale
- Art. 51 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 52 Norma finale
Art. 53 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio - ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, abrogata e sostituita dalla legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 - costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio. A tali fini esercita anche le funzioni fondamentali di cui al successivo art. 6.

4. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008 e in materia di agricoltura e foreste, nonché le funzioni di consorzio di bonifica montana attribuite ai sensi della L.R. 34/94 art. 53; esercita inoltre le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma contermini, ai sensi della vigente legislazione. Svolge infine gli altri compiti previsti dal presente statuto.

5. All'unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Art. 2 Denominazione, sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione Montana dei Comuni del Mugello". Si identifica anche con la denominazione breve "Unione Mugello" e con l'acronimo "UCMM", sulla base delle esigenze di comunicazione stabilite con decreto del Presidente.

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Borgo San Lorenzo; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3 Finalità

1. 1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle comunità montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;

d) rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni obbligati dalla normativa;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) si impegna inoltre al massimo contenimento dei costi dei servizi erogati una volta definiti gli standards minimi richiesti;

d) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità privilegiando interventi tesi alla riduzione dei costi per i singoli enti appartenenti all'Unione;

e) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

f) sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni fondamentali e servizi associati

1. L'Unione svolge per tutti i Comuni costituenti, compreso il Comune obbligato di Palazzuolo sul Senio, le seguenti funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 19, c. 1, del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135:

- funzioni di catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- funzioni di protezione civile: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in maniera compiuta secondo la normativa regionale.

Le funzioni fondamentali sopra indicate sono in essere fin dalla costituzione dell'Ente.

L'Unione svolge inoltre per il Comune obbligato di Palazzuolo sul Senio, nonché per i Comuni di Borgo San Lorenzo e Marradi, la funzione fondamentale di Polizia municipale e polizia amministrativa locale. Tale funzione fondamentale verrà attivata dal 1 dicembre 2012.

2. L'Unione esercita inoltre dalla sua costituzione, per tutti i comuni partecipanti all'Unione, salvo diversa specificazione, le seguenti gestioni associate:

- Regolamenti edilizi: funzione della pianificazione urbanistica e regolamentazione di ambito comunale, come da normativa regionale vigente;

- S.I.T. e Cartografia: funzioni previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, Norme per il governo del territorio, artt. 27-29 bis;

- Servizi informatici e telematici in rete civica: funzioni comunali previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1, Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana (RTRT);

- Macellazione: funzioni previste dall'art. 2 del regio decreto 20 dicembre 1928 n. 3298 Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

- Catasto dei boschi percorsi dal fuoco: funzioni previste dall'art. 70 ter della legge regionale 39/2000 Legge forestale della Toscana;

- Contributi per abbattimento barriere architettoniche: funzioni comunali previste dall'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche;

- Antincendio boschivo: funzioni previste dall'art. 70 quater e dall'art. 70 ter, c. 1 lett. a), della legge regionale 39/2000 Legge forestale della Toscana;

- Servizi culturali in rete: funzioni previste dalla legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 Testo unico delle disposizioni in materia beni, istituti e attività culturali, in particolare per la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali;

- Informazione turistica in rete e promozione: funzioni previste dall'art. 4 della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e smi, e in particolare funzioni di accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale; nonché funzioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo 2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo, e in particolare il coordinamento delle politiche di promozione turistica e delle attività di informazione e accoglienza turistica;

- Sportello Unico Attività Produttive (Suap): funzioni previste dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 relativo al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59, art. 24;

- Appalti di Lavori, forniture e servizi (Ufficio Gare Associato): gestione per conto dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio e per l'Unione stessa, delle funzioni attinenti le procedure di affidamento di lavori e la sperimentazione di affidamento di servizi e forniture, con rif. al D. Lgs. 163/2006 e smi.

3. Ai fini della graduale integrazione delle attività istituzionali svolte a beneficio delle comunità locali, i Comuni si impegnano a valutare il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni anche allo scopo di conseguire la delega di interi gruppi di funzioni, di cui fanno parte le singole gestioni associate del comma che precede.

4. I contenuti degli ambiti funzionali di cui ai commi 1 e 2, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo sono definiti dall'art. 58 della L.R. Toscana n. 68/2011, salvo diversa disciplina di legge statale o regionale, e fino alla specificazione, da parte dello Stato, del contenuto puntuale delle funzioni fondamentali. Disposizioni legislative successive che dispongano una

diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto. I regolamenti dell'Unione possono provvedere alle opportune specificazioni al fine di individuare con certezza eventuali residue competenze comunali.

5. L'effettivo esercizio delle funzioni o dei servizi la cui gestione è affidata all'Unione, ove non già in essere, è effettuato sulla base di un progetto gestionale, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Unione, purché tale maggioranza sia formata anche dal voto favorevole dei Sindaci dei Comuni conferenti che rappresenti la maggioranza della popolazione (determinata ai sensi dell'art. 156, c. 2, Tuel) dei comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni, che indichi le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio associato. Nel progetto di gestione sono quindi individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione e trasferite annualmente, da parte dei comuni associati, nonché i parametri della loro distribuzione tra gli enti, che di norma faranno riferimento ai residenti comunali e ai prodotti o ai servizi della funzione esercitata. Nella definizione delle iniziali risorse da trasferire si fa riferimento a quelle impiegate dal Comune nell'ultimo anno (triennio) precedente il trasferimento, tenuto conto:

a) delle caratteristiche afferenti l'esercizio della funzione o del servizio sul territorio;

b) della popolazione amministrata e/o degli utenti dei servizi;

c) del livello quali-quantitativo del servizio che l'Unione intende conseguire;

d) della necessaria strutturazione organizzativa ed amministrativa che deve assumere l'Unione per l'adeguato esercizio delle funzioni e dei servizi affidate; adottando specifici indicatori.

I trasferimenti in favore dell'Unione possono essere rimodulati al termine di ciascun anno in base all'andamento degli elementi sopra elencati e dei relativi indicatori. Nei bilanci annuali e pluriennali dei Comuni associati sono apposte corrispondenti voci di spesa.

6. Il Presidente dell'Unione, con proprio decreto, individua il responsabile dell'esercizio associato di ogni singola funzione e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

7. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'Unione comportano la modifica dello Statuto.

Art. 7

Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi

1. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni

associati ogni altra funzione, servizio e attività che i Comuni ritengono utile affidarle mediante convenzione. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei.

2. L'Unione può stipulare convenzioni ex art. 30 Tuel, con le integrazioni previste dall'art. 20 L.R. n. 68/2011, con altre unioni o con singoli Comuni non appartenenti all'Unione, a condizione che quest'ultima risulti responsabile dell'esercizio associato.

3. L'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione, per quanto non previsto dalla convenzione associativa.

4. Il termine di avvio della gestione associata deve essere indicato nella convenzione associativa.

Art. 8 Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, con priorità per i territori dei Comuni caratterizzati da maggior disagio, anche tramite forme innovative per lo svolgimento degli stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.

2. L'Unione individua le iniziative idonee a garantire i servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. n. 68/2011, che possono essere attuati dalla stessa o dai comuni associati direttamente, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.

3. La diffusione ed il mantenimento dei servizi di prossimità è supportato dall'Unione, dai Comuni associati, da altri soggetti pubblici o privati anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della L.R. n. 68/2011.

4. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, nonché sulle iniziative e sui risultati raggiunti in relazioni ai quali ne trasmette apposita relazione alla Regione Toscana.

Art. 9 Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni

di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. L'esercizio di tali ulteriori funzioni deve consentire il raggiungimento di sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o miglioramento dei rapporti con i cittadini.

2. L'assunzione delle ulteriori funzioni è effettuata mediante convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei sindaci dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

Art. 10 Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Mugello, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità e da questa esercitate, ai sensi dell'art. 14, c. 9, dell'abrogata legge regionale 26 giugno 2008 n. 37. Svolge altresì le funzioni già assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici, così come precisato nell'art. 48 del presente statuto.

Art. 11 Disposizioni organizzative generali

1. La disciplina regolamentare afferente le funzioni ed i servizi affidati dai Comuni all'Unione, è adottata da quest'ultima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adottano atti in diffinità.

3. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento delle risorse finanziarie ed umane ad esse dedicato nell'ente di provenienza, ai sensi dell'art. 32 del TUEL. Il personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse può essere assegnato anche mediante comando o distacco, secondo le decisioni della Giunta.

4. I termini di ogni esercizio finanziario l'Unione comunica a ciascun consiglio comunale l'andamento gestionale sulle attività svolte, con riferimento all'art. 25, c. 2, lett. f) della legge regionale 68/2011.

5. Salva diversa previsione dagli atti di cui ai precedenti articoli, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

6. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza l'Unione istituisce l'Albo pretorio virtuale su

proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa. Il regolamento assicura la effettività del diritto.

7. Ai sensi dell'art. 53 della L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n.68, per assicurare ai cittadini e alle imprese un accesso ai servizi vicino alla loro residenza e per garantire loro un effettivo esercizio del loro diritto all'informazione e alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in particolare quelle fondamentali, in ogni Comune è attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande e istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti adottati e dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese. Uno specifico atto dell'organo esecutivo dell'Unione definisce i criteri organizzativi e i compiti di ciascun ente.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO - NORME GENERALI

Art. 12

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. I successivi articoli disciplinano la formazione e l'organizzazione degli organi, in modo che:

- gli organi di governo siano formati esclusivamente da consiglieri e sindaci;

- la composizione degli organi collegiali garantisca la rappresentanza di ogni singolo comune e delle minoranze consiliari, conformemente alle norme recate dal Tit. III, Capo III, Sez. II. della L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n. 68.

3. Ai componenti degli organi spettano i permessi, le aspettative, gli indennizzi e i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato presso l'Unione, stabiliti nel rispetto delle disposizioni di legge, dai competenti organi della medesima Unione.

CAPO III

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne

fanno parte, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza, eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato sindaco eletto consigliere. Nel caso in cui siano quattro i rappresentanti elettivi, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco, compreso il candidato sindaco eletto consigliere.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale nel quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo ordinario del Consiglio stesso, ovvero dall'insediamento del Consiglio Comunale che è avvenuto, per qualsiasi ragione, in un momento diverso.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al Sindaco e il consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un Comune siano superiori a due si procede all'individuazione di un altro consigliere di maggioranza e di un altro di minoranza applicando i criteri del presente comma. In caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'Unione si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle

condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.

Art. 13-bis

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel consiglio dell'Unione sono, oltre al sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel consiglio dell'Unione sono, oltre al sindaco, in numero di quattro, e il sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza

che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 14

Seduta di convalida dei nuovi consiglieri

1. Dopo le elezioni amministrative il Comune esprime i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, con le modalità di cui al precedente art. 13. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati al Presidente dell'Unione per consentire la convocazione dei nuovi consiglieri nella successiva riunione del Consiglio.

2. Nella prima seduta del Consiglio dell'Unione, successiva all'elezione e alla comunicazione al Presidente dei nuovi consiglieri, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio deve esaminare le condizioni dei nuovi consiglieri, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 19, e provvedere alla loro convalida.

Art. 15

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 assegna ai consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta il regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, anche in via di urgenza, per la presentazione e la discussione delle proposte nonché il numero necessario per la validità delle sedute.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 16

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi

in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente art. 13, c. 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

3. L'approvazione dei provvedimenti consiliari aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione ex art. 6, c.1, lett. a), del presente Statuto, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci partecipanti alla votazione che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Inoltre l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta al voto favorevole dei sindaci partecipanti alla votazione che rappresentino la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 55, c. 4, lett. d) della legge regionale 68/2011.

4. In seconda convocazione, che ha luogo lo stesso giorno ma in orario diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

5. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum e le modalità previsti dai commi precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

6. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni

da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

7. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

9. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

10. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

11. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

Art. 17 Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Conferenza della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante notifica a mezzo del messo comunale o posta certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo

ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno tre giorni prima.

7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 18

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Unione.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e del regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

Art. 19

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica al momento della elezione da parte del Consiglio comunale di cui fanno parte o, se componenti di diritto, dalla proclamazione degli eletti, nel caso siano Sindaci, o dallo spirare del termine di cui all'art. 13, comma 4.

2. I Consiglieri del Consiglio dell'Unione durano in carica per l'intero mandato del Consiglio comunale che li elegge, fatta salva l'eventuale nullità dell'elezione, decadenza o cessazione anticipata dalla carica, prevista dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 13, 13 bis.

5. Ai Consiglieri dell'Unione si applicano le incompatibilità previste dall'art. 36 della legge regionale 68/2011.

Art. 20

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nell'Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;

- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Il consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio dell'Unione Mugello per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione consiliare. Il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicare per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento a suo carico. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio dell'Unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio dell'Unione Mugello esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

3. Le dimissioni da membro del Consiglio devono essere presentate al Presidente dell'Unione il quale ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

4. Per le modalità di cessazione dalla carica di consigliere si applica l'art. 31 della legge regionale 68/2011.

Art. 21 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. E' fatta salva la possibilità del singolo consigliere, nel solo momento del suo insediamento nel Consiglio, di costituire una singola "unità consiliare" equiparata al gruppo consiliare, purché la denominazione abbia un formale riferimento alla lista comunale di provenienza (nella quale è stato eletto).

5. I consiglieri in ogni momento possono uscire dal gruppo al quale hanno aderito, ovvero cessare "l'unità consiliare" di cui al precedente comma, confluendo nel gruppo misto.

6. Il regolamento del Consiglio dell'Unione Mugello può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

7. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni approvate dalla Giunta con il relativo elenco.

Art. 22 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO IV LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 23 Funzioni e compiti

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali espressi del Consiglio dell'Unione e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio ed al Presidente.

2. La Giunta adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

3. La Giunta entro 30 giorni dal suo insediamento adotta il programma di mandato dell'Unione, nel quale sono definite le linee programmatiche da realizzare nel

corso del mandato, e che ne informano la gestione ed i documenti di programmazione finanziaria e contabile. Il programma di mandato, aggiornato annualmente, è sottoposto da parte del Presidente all'approvazione del Consiglio dell'Unione.

4. La Giunta adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua gli obiettivi di sviluppo ed innovativi da assegnare alla struttura organizzativa, tenuto conto del programma di mandato di cui al precedente comma. La Giunta è autorizzata ad apportare, in caso di urgenza, variazioni al bilancio di previsione dell'Unione, salvo ratifica entro 60 giorni da parte del Consiglio dell'Unione.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in merito all'esercizio delle funzioni conferite dai Comuni associati.

Art. 24 Composizione

1. La Giunta dell'Unione è organo collegiale composto dal Presidente e dagli Assessori, ossia da tutti i Sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione il nuovo Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto il Sindaco cessato nella Giunta dell'Unione.

2. La riunione di insediamento è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede, entro 30 giorni dalla data di proclamazione dell'elezione dell'ultimo Sindaco che segue al rinnovo ordinario dei Consigli Comunali. I Sindaci intervenuti prendono atto della nuova composizione della Giunta e, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, procedono alle conseguenti sostituzioni secondo le disposizioni del comma 3. La Giunta procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento di un Sindaco.

3. Esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti dal ViceSindaco in carica; se il ViceSindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del Comune in carica più anziano di età. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, la Giunta Esecutiva è integrata dal Commissario governativo che sostituisce il Sindaco.

4. Nel verbale delle sedute della Giunta si dà atto dei

motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipano il Commissario e gli eventuali delegati permanenti.

Art. 25 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti che specifichi gli argomenti da trattare.

2. Il regolamento sul funzionamento della Giunta è adottato dall'organo stesso e disciplina le modalità per la convocazione, anche in via di urgenza, nonché per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale, ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.

4. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci partecipanti alla votazione che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani, determinata ai sensi dell'art. 156, c. 2, Tuel.

5. Per tutte le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione da parte di Comuni non associati all'Unione stessa, alla Giunta possono intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni, per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione o servizio associato. La Giunta delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale può esprimersi anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione o del servizio comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

6. L'approvazione dei provvedimenti aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione ex art. 6, c.1, lett. a), del presente Statuto, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci partecipanti alla votazione che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, determinata ai sensi dell'art. 156, c. 2, Tuel.

7. L'approvazione dei provvedimenti che riguardano l'organizzazione degli uffici è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci partecipanti alla votazione che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni

fondamentali, come previsto dall'art. 55, c. 4, lett. d) della legge regionale 68/2011.

CAPO V IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26 Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, e rappresenta l'ente anche in giudizio, sovrintende al funzionamento delle funzioni, dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca, presiede e coordina i lavori della Giunta e del Consiglio dell'Unione.

3. Il Presidente inoltre:

a) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Unione e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;

b) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti dell'Unione in Enti e Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

c) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione della Giunta e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'Unione;

d) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

e) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, con esclusione dell'organo di revisione contabile.

4. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Qualora i propri decreti abbiano contenuto provvedimentale o comportino spese o minori entrate, il Presidente richiede ai funzionari competenti i pareri di regolarità e di copertura di cui all'art. 49, Tuel.

5. Il Presidente nomina il Vice Presidente dell'Unione tra i componenti della Giunta. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

6. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta ed affidare l'ap-

profondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Il delegato e l'incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate loro.

Art. 27 Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a rotazione fra i Sindaci dei Comuni associati.

2. L'elezione del Presidente dell'Unione avviene per voto palese, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione il Consiglio è riconvocato entro 15 giorni dalla prima votazione e l'elezione avviene con la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dell'Unione dura in carica per un periodo di due anni e mezzo. Al termine del periodo l'elezione del nuovo Presidente è riservata ai Sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico nel precedente periodo.

4. Il Presidente entro giorni quindici dalla sua elezione convoca il Consiglio per presentare il programma di mandato e per prestare giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 28 Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

2. Dalla data di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato, o per effetto di altre cause previste dalla legge o dallo Statuto, fino alla nuova elezione, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

In tali casi il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni.

CAPO VI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 29 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione Mugello sono

organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dai Comuni o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione Mugello garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.

6. L'Unione Mugello promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione Mugello.

Art. 30

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione Mugello disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione Mugello e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i comuni membri:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dalla normativa vigente;
- c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, al segretario, ai funzionari dirigenti, ai funzionari apicali e le relative

modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del Vice-segretario;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000;

f) le modalità per il conferimento di incarichi di responsabili di servizi/uffici, di dirigenti o alta specializzazione, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

g) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

h) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

i) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

j) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

k) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 31

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione Mugello è composto:

- dai dipendenti che provengono dalla soppressa Comunità Montana Mugello, a cui l'Unione è subentrata, assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla dirigenza e alle categorie di personale del comparto regioni e autonomie locali;
- dai dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione trasferiti, assegnati mediante anche comando o distacco, così come meglio precisato nell'art. 11 comma 3 e 4;
- dai dipendenti reclutati direttamente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione Mugello è inoltre subentrata negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione della medesima Comunità montana, così come era previsto nell'abrogata legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 32

Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione Mugello ha un Segretario titolare. Viene scelto dal Presidente, al momento del suo insediamento, di norma tra i Segretari dei comuni aderenti all'Unione e dipende funzionalmente da questo.

2. Se non viene scelto dall'Albo dei Segretari comunali e provinciali, deve possedere i requisiti stabiliti dalla legge per accedere al concorso di Segretario comunale

e provinciale e aver maturato una anzianità di almeno cinque anni di servizio in un ente territoriale in posizione equivalente a quella della qualifica apicale dell'Ente.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente, analogamente e compatibilmente a quanto previsto per i Segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. "d" del D.Lgs 267/2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta.

Art. 33

Il Vicesegretario

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni può nominare, con le procedure previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Vicesegretario tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per accedere al concorso di Segretario comunale e provinciale.

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34

Principi generali

1. All'Unione Mugello si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge statale e regionali, con particolare riferimento al decreto legislativo 267/2000 e agli artt. 42- 46 della legge regionale 68/2011.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 35

Finanze dell'Unione

1. L'Unione Mugello gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione Mugello competono entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione per le proprie spese di funzionamento provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario. Al fine del contenimento della spesa, tale finanziamento sarà determinato, per i primi 5 anni, nella misura massima della media dei trasferimenti operati, nel triennio 2009/2011, (esclusi i trasferimenti per le gestioni associate) da ogni singolo Comune nei confronti della Comunità Montana Mugello. La Giunta può, con propria deliberazione, prevedere un adeguamento dell'importo di tali trasferimenti, nella misura annua del 3% annuo.

4. Tutti i Comuni partecipanti all'Unione sono tenuti a partecipare alle spese dell'ente, comprese quelle per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 6, c: 1, secondo il riparto previsto per ogni singola funzione, ai sensi dell'art. 55, c. 4, lett. c).

Art. 36

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 37

Controllo di gestione

1. L'Unione Mugello applica le procedure del controllo

di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 38

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle normative vigenti, su proposta della Giunta insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 39

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione Mugello nomina il Revisore dei conti, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previa verifica dell'insussistenza di cause d'incompatibilità o d'impedimento.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta, e gli competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione Mugello.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 40

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, approvata preliminarmente dal consiglio dell'Unione.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e

amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione Mugello il servizio di tesoreria viene svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 41

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione Mugello è costituito:

a) da tutti i beni (mobili, immobili, crediti, debiti, partecipazioni societarie, ecc.) della estinta Comunità Montana alla quale l'Unione Mugello è subentrata ai sensi dell'articolo 14 dell'abrogata legge regionale n. 37 del 2008;

b) da ogni altro bene acquisito dalla Unione Mugello successivamente alla sua costituzione.

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 42

Durata dell'Unione

1. 1. L'Unione Mugello ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune, o la facoltà di scioglimento consensuale.

Art. 43

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante può recedere dall'Unione non prima di 8 anni dalla data di costituzione, e dal vincolo associativo per una determinata funzione non prima di 4 anni. Il recesso si svolge con le modalità e i termini stabiliti dagli art. 39, 41, 49 e 50 della legge regionale 68/2011, come integrati dalle disposizioni che seguono in quanto compatibili.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione o dal vincolo associativo per una determinata funzione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- A) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

- B) il Presidente dell'Unione Mugello entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione Mugello l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione Mugello assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

- C) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o

revoce la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione Mugello.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua esecutività al Presidente dell'Unione Mugello, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Giunta regionale.

Art. 44

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4, salvo eventuali deroghe disposte dalla normativa regionale vigente.

2. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 120 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione Mugello per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta, unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione Mugello e il Comune conseguenti al recesso.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di approvazione della deliberazione, la definizione dei rapporti tra l'Unione Mugello e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione Mugello ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto alla Giunta, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione Mugello sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione Mugello rimane nella disponibilità dell'Unione Mugello medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali di cui all'art. 6. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione

della soppressa Comunità Montana Mugello. I beni concessi dal Comune all'Unione Mugello in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione Mugello fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione Mugello nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione Mugello stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione Mugello acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione Mugello dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione Mugello.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione Mugello gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) istanze di parte: l'Unione Mugello svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

6. Se il Comune recedente dall'Unione intende costituire altra unione di comuni o aderire ad altra unione già costituita:

- A) la delibera di recesso del Consiglio comunale del Comune recedente di cui all'art. 43, comma 2, lett. A), deve espressamente indicare, tra i motivi che hanno determinato la volontà di recedere, l'intenzione di costituire altra unione di comuni o aderire ad altra unione già costituita;

- B) non si applica la procedura rinforzata con doppia deliberazione del Consiglio comunale del Comune recedente, previo intervento del Consiglio dell'Unione, di cui all'art. 43, comma 2, lettere B) e C), e comma 3.

- C) il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 4, salvo un termine inferiore stabilito nella convenzione stessa;

- D) il termine per la predisposizione del piano di cui al comma 2, è ridotto a 30 giorni;

- E) il termine per la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4, è ridotto a 30 giorni;

- D) l'intera procedura di recesso - ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. (h - non deve superare i sei mesi dalla delibera di recesso del Consiglio comunale.

7. Se il recesso coinvolge funzioni conferite dalla

Regione, a seguito della comunicazione di cui all'art. 43, comma 3, del presente Statuto, si applica la procedura di cui all'art. 50, comma 3 - 6 della legge regionale 68/2011, e, solo in quanto compatibili, le norme del presente articolo.

Art. 45 Scioglimento

1. L'Unione Mugello è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione Mugello è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. I Comuni partecipanti hanno altresì la facoltà di sciogliere consensualmente il vincolo associativo per una determinata funzione.

2. La manifestazione di volontà di scioglimento, sia per lo scioglimento dell'Unione, sia per il vincolo associativo di una determinata funzione, devono avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli art. 39, 41, 49 e 50 della legge regionale 68/2011, come integrati dalle disposizioni che seguono:

a) il Consiglio dell'Unione Mugello, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta o della maggioranza dei Sindaci, assume una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione Mugello o il vincolo associativo per una determinata funzione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione Mugello comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione Mugello assumono, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione Mugello o del vincolo associativo per una determinata funzione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione Mugello e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione Mugello dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione Mugello o del vincolo associativo per una determinata funzione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 46. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione Mugello o dal vincolo associativo per una determinata funzione, purché ciò sia espressamente indicato. In tal

caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera b).

4. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione Mugello, non si dà luogo al recesso, ma il Presidente dell'Unione Mugello dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione Mugello o del vincolo associativo per una determinata funzione.

Art. 46 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione Mugello o del vincolo associativo per una determinata funzione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento medesimo, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento, e precedentemente al termine nel quale diviene ufficiale lo scioglimento, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un Piano di successione con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione Mugello a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che sarà trasferito ai Comuni o ad altri Enti Locali, secondo i seguenti criteri:

- di norma, il personale dell'Unione Mugello è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

- relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestiti dall'Unione Mugello, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

- per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione Mugello la cui gestione associata si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione Mugello, il personale ivi impiegato:

- qualora trasferito presso l'Unione Mugello da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito;

- qualora assunto in altro modo dall'Unione Mugello, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta, e subordinatamente al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione, secondo i seguenti criteri:

- nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni ed i servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia succede l'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

- in ordine ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e) del presente comma;

c) il patrimonio dell'Unione, costituito così come disciplinato dall'art. 41 del presente statuto, sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti relativi alle funzioni ed ai servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia vengono trasferiti all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

- in ordine ai beni mobili e immobili, ai crediti ed ai debiti relativi alle funzioni ed ai servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, i beni e le risorse strumentali acquisite ai fini del relativo esercizio sono trasferiti al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

- fermo restando quanto stabilito al precedente punto, la proprietà dei beni e delle risorse strumentali di cui trattasi viene ripartita tra i Comuni facenti parte dell'Unione Mugello al momento dello scioglimento in ragione della misura percentuale complessiva in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali, che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, nei relativi rapporti attivi e passivi subentra il Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

- fermo restando quanto stabilito al precedente punto, tutti i Comuni facenti parte dell'Unione Mugello al momento dello scioglimento divengono effettivamente contitolari dei rapporti attivi e passivi nella misura in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione Mugello;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Mugello sono assegnati secondo le disposizioni del Piano.

4. Il Piano è approvato dal Consiglio dell'Unione Mugello. Il contenuto del Piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione, deliberata dai rispettivi organi rappresentativi e stipulata tra l'Unione Mugello e tutti i Comuni che ne fanno parte. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al Piano, ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione Toscana e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione Mugello che, a norma di legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. Se lo scioglimento coinvolge funzioni conferite dalla Regione, si applica la procedura di cui all'art. 50, comma 3 - 6, della legge regionale 68/2011, e solo in via residuale e in quanto compatibili gli artt. 45 e 46 del presente Statuto.

CAPO IX MODIFICHE STATUTARIE

Art. 47 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione Mugello. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione Mugello, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Giunta per l'adozione dello schema di modifica statutaria.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione Mugello la trasmette ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione Mugello le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Conferenza dei Sindaci può ritirarla o modificarla; in tal caso, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se la Conferenza dei Sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta il Presidente dell'Unione

Mugello dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto nel BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore, decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune associato che per ultimo lo ha approvato.

5. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'art. 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Successione dell'Unione Mugello alla soppressa Comunità Montana Mugello

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Mugello l'Unione Mugello è subentrata nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37 del 2008.

2. Il personale dipendente di ruolo della Comunità Montana è entrato di diritto a far parte del ruolo dell'Unione Mugello con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato ha proseguito il rapporto di lavoro con l'Unione Mugello fino alla scadenza del contratto.

3. All'Unione Mugello sono stati trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

4. Dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione Mugello è subentrata in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

Art. 49

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione Mugello si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Mugello.

2. Il Segretario assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e procede alla predisposizione dei nuovi atti entro dodici mesi dall'atto di approvazione del presente Statuto dell'Unione Mugello.

Art. 50

Modalità di adeguamento degli organi alla normativa regionale

1. L'incarico di presidente dell'Unione Mugello precedente all'adeguamento del presente Statuto alla legge regionale 68/2011, non è computato ai fini della rotazione tra i Sindaci dell'Unione di cui all'art. 27, comma 3.

2. A seguito dell'adeguamento dello Statuto alla legge regionale 68/2011, i rappresentanti elettivi in Consiglio dell'Unione del Comune di Borgo San Lorenzo decadono, e il Consiglio comunale procede all'elezione dei nuovi quattro rappresentanti con le modalità di cui alle procedure indicate nell'art. 13, in ragione di consentire, secondo la normativa regionale, la rappresentanza di eventuali minoranze.

Art. 51

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione Mugello determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione diretti a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 52

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 53

Entrata in vigore

Il presente Statuto, con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune associato che per ultimo lo ha approvato, come previsto dall'art. 24, c. 3 e dall'art. 25, c. 4 della legge regionale 68/2011.